

La “ baseline ” per il 2023-2027

Introduzione ai criteri CGO, requisiti minimi RM, condizioni di ammissibilità e cenni sulle modalità di transizione dalla condizionalità 2014-2020 alla nuova condizionalità 2023-2027

Sala Cardinal Knox – Domus Australia
Roma, 18 aprile 2023

Antonio FRATTARELLI (MASAF)
Antonia RIPEPI (MASAF)

Criterio CGO	Titolo	Novità
<p>CGO 1</p> <p><i>(Nuovo ingresso in condizionalità 2023-2027)</i></p>	<p><i>Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati</i></p>	<p>A chi si applica Tutte le superfici agricole</p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. (ex BCAA 2 – 2014-2022) Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso • B. (nuovo obbligo per la protezione delle acque da fosfati e fonti diffuse di fosfati) Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi fosfatici, minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009. <p>Informazioni minime da inserire nel quaderno di campagna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie; • coltura; • data di distribuzione (giorno/mese/anno); • tipo di fertilizzante e denominazione; • il contenuto percentuale in fosforo e la quantità totale;

Criterio CGO	Titolo	Novità
<p>CGO 2</p> <p><i>(ex CGO 1 – 2014-2022, rimasto invariato)</i></p>	<p>Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5</p>	<p>A chi si applica</p> <p>Tutte le superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili a nitrati</p> <p>Obblighi</p> <p>In ottemperanza al DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 e ai Programmi d'azione, sono previsti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrativi; • relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati; • relativi al rispetto dei massimali previsti; • divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Critério CGO	Titolo	Novità
<p>CGO 3</p> <p><i>(ex CGO 2 – 2014-2022, rimasto invariato)</i></p>	<p><i>Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4</i></p>	<p>A chi si applica Tutte le superfici agricole</p> <p>Obblighi Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.</p>
<p>CGO 4</p> <p><i>(ex CGO 3 – 2014-2022, rimasto invariato)</i></p>	<p><i>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articolo 6, paragrafi 1 e 2</i></p>	<p>A chi si applica Tutte le superfici agricole</p> <p>Obblighi Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.</p>

Critério CGO	Titolo	Novità
<p>CGO 5 <i>(ex CGO 4 – 2014-2022, rimasto invariato)</i></p>	<p><i>Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare</i> <i>Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20</i></p>	<p>A chi si applica Tutti i beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali ai sensi di art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115</p> <p>Obblighi Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per i settori: produzioni animali; produzioni vegetali; produzione di latte crudo; produzione di uova; produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.</p>
<p>CGO 6 <i>(ex CGO 5 – 2014-2022, rimasto invariato)</i></p>	<p><i>Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.</i></p>	<p>A chi si applica Tutti i beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali ai sensi di art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115</p> <p>Obblighi Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158.</p>

Criterio CGO	Titolo	Novità
<p>CGO 7</p> <p><i>(ex CGO 10 – 2014-2022, rimasto <u>quasi del tutto*</u> invariato)</i></p>	<p><i>Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Articolo 55, prima e seconda frase</i></p>	<p>A chi si applica</p> <p>Tutti i beneficiari, titolari/acquirenti/utilizzatori di prodotti fitosanitari</p> <p>Obblighi</p> <p>Impegni previsti dal D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 e dal DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».</p> <p>Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; • il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta; • presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti. <p><i>* «presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)»; - >> impegno cancellato dal CGO ed entrato a far parte delle formulazione del nuovo CGO 8</i></p>

Criterio CGO	Titolo	Novità
<p>CGO 8</p> <p><i>(Nuovo ingresso in condizionalità 2023-2027)</i></p>	<p><i>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi :</i></p> <p><i>-articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;</i></p> <p><i>-articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;</i></p> <p><i>-articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.</i></p>	<p>A chi si applica</p> <p>Tutti i beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali ai sensi di art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115</p> <p>Obblighi</p> <p>A. Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.</p> <p>B. Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.</p> <p>C. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.</p>

.....continua

Criterio CGO	Titolo	Novità
<p>CGO 8</p> <p><i>(Nuovo ingresso in condizionalità 2023-2027)</i></p>	<p><i>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi :</i></p> <p><i>-articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;</i></p> <p><i>-articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;</i></p> <p><i>-articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.</i></p>	<p>D. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.</p> <p>Inserimento di un elenco di impegni relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ stoccaggio dei prodotti fitosanitari; ✓ manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione; ✓ manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari; ✓ recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento; ✓ pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione; ✓ recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Critério CGO	Titolo	Novità
CGO 9 (ex CGO 11 – 2014-2022, rimasto invariato)	<i>Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)</i> Articoli 3 e 4	A chi si applica Tutti i beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali ai sensi di art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115 Obblighi Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011.
CGO 10 (ex CGO 12 – 2014-2022, rimasto invariato)	<i>Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)</i> Articolo 3 e 4	A chi si applica Tutti i beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali ai sensi di art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115 Obblighi Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.
CGO 11 (ex CGO 13 – 2014-2022, rimasto invariato)	<i>Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)</i> Articolo 4	A chi si applica Tutti i beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali ai sensi di art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115 Obblighi Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

Requisito minimo (RM)	Titolo	Novità
<p>RM Fert <i>(rimasto invariato da condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti</p>	<p>A chi si applica Gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.</p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • come per CGO 2, ma per <u>aziende dentro o fuori ZVN</u>: obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati. • divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4.
<p>RM Fit <i>(rimasto invariato da condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p>	<p>A chi si applica Vedi RM Fert.</p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli funzionali delle attrezzature • Utilizzatori professionali devono avere conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria; devono disporre del certificato di abilitazione all'uso; rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti; rispettare le disposizioni di uso nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili

Requisito minimo (RM)	Titolo	Novità
<p>RM Benessere Animale</p> <p><i>(Nuovo ingresso in condizionalità 2023-2027)</i></p>	<p><i>Requisiti Minimi sul Benessere Animale</i></p>	<p>A chi si applica Tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel caso siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.</p> <p>Obblighi Gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti</p> <p>Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure ▪ il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure ▪ aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure ▪ la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure

.....continua

Requisito minimo (RM)	Titolo	Novità
<p>RM Benessere Animale</p> <p><i>(Nuovo ingresso in condizionalità 2023-2027)</i></p>	<p><i>Requisiti Minimi sul Benessere Animale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 5 anni per i suini; oppure ▪ mediante l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Cenni sulle modalità di transizione dalla condizionalità 2014-2022 alla condizionalità rafforzata 2023-2027

- Le condizionalità 2014-2022 (condizionalità) e 2023-2027 (condizionalità rafforzata) **coesisteranno fino al 2025** e il beneficiario dovrà seguire le regole dell'una o dell'altra secondo, rispettivamente, che gli interventi siano finanziati con i fondi 2014-2020 o con quelli 2023-2027.

Regole di condizionalità		
Misure pluriennali finanziate con fondi FEASR 2014-2022	a superficie/a capo	Si applicano le regole di «condizionalità» della programmazione 2014-22
Misure in trascinamento, finanziate dal 2023 con il FEASR 2023-2027	a superficie/a capo	Si applicano le regole della «condizionalità rafforzata»
Interventi della nuova programmazione 2023-2027	a superficie/a capo	Si applicano le regole della «condizionalità rafforzata»

- Per semplificare il regime dei controlli, l'art. 12 del reg. (UE) 1172/2022 indica che, **in caso di domanda anche solo per un intervento a valere sul FEASR 2023-2027 è sufficiente controllare il rispetto della «condizionalità rafforzata»**, in quanto più restrittiva della precedente. In tal caso, si presuppone che se un'azienda è adempiente per la nuova condizionalità, lo sarà anche per la vecchia. **L'approccio semplificato riguarda soltanto gli aiuti a superficie.**

Controlli di condizionalità			
Misure pluriennali finanziate con fondi FEASR 2014-2022	a superficie	senza nessuna domanda di pagamento sul FEASR 2023-2027	Si controlla il rispetto della «condizionalità» della programmazione 2014-22
	a superficie	con domanda di pagamento per altro intervento/misura in trascinamento a valere sul FEASR 2023-2027	Si controlla il rispetto della «condizionalità rafforzata» su tutte le superfici aziendali, ivi comprese le SOI di misure pluriennali FEASR 2014-2020

- L'approccio **semplificato** riguarda solo gli aiuti a superficie, e **non riguarda gli aiuti per animali**.

Controlli di condizionalità			
Misure pluriennali finanziate con fondi FEASR 2014-2022	a capo	senza nessuna domanda di pagamento sul FEASR 2023-2027	Si controlla il rispetto della «condizionalità» della programmazione 2014-2022
	a capo	con domanda di pagamento per altro intervento/misura in trascinamento a valere sul FEASR 2023-2027	Si controlla il rispetto della «condizionalità» della programmazione 2014-2022

- L'art 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 prevede una «clausola di revisione» per consentire ai beneficiari di misure in trascinamento, finanziate dal 2023 con il FEASR 2023-2027, di adeguarsi al sistema della nuova baseline, ivi inclusa la «condizionalità rafforzata». Il beneficiario può non accettare l'adeguamento e, in tal caso, l'impegno cessa senza che gli sia richiesto il rimborso di quanto erogato per il periodo di validità dell'impegno.

Controlli di condizionalità			
Misure in trascinamento finanziate dal 2023 con il FEASR 2023-2027	a superficie/ a capo	Si controlla il rispetto della «condizionalità rafforzata»	Misure in trascinamento finanziate dal 2023 con il FEASR 2023-2027
Interventi della nuova programmazione 2023-2027	a superficie/ a capo	Si controlla il rispetto della «condizionalità rafforzata»	Interventi della nuova programmazione 2023-2027

I PAGAMENTI DIRETTI NELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

Decreto ministeriale 23 dicembre 2022

Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 2 dicembre 2021
per quanto concerne i pagamenti diretti.

Direzione Generale delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Ufficio PIUE 3

PAGAMENTI DIRETTI

Principali riferimenti normativi

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013

Piano strategico della PAC italiano approvato con Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune (in particolare contenuto della domanda di aiuto)

Massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti (al netto del trasferimento tra pilastri e dei trasferimenti per interventi settoriali)

€ 3.495,6 mln

Definizioni

- **Agricoltore, agricoltore in attività**

«una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano»

- **Giovane agricoltore**

Rispetto alla vecchia programmazione, sono introdotti requisiti di formazione/competenze per i giovani agricoltori.

- **Nuovo agricoltore**

Si applicano i medesimi requisiti di formazione/competenze previsti per i giovani agricoltori.

Definizioni

Attività agricola: la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. o il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

Sistemi agroforestali: superfici agricole a seminativo, colture permanenti o prato e pascolo permanente su cui sono presenti specie arboree ed arbustive di interesse forestale in limitata densità, coltivate in sesto di impianto regolare o sparse, ovvero in cui tali specie arboree ed arbustive siano presenti in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi. In tali casi, dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale, anche se esterne ma adiacenti alla parcella agricola, purché a disposizione dell'agricoltore.

Superfici ammissibili

«**Superficie agricola**»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente, così definite:

«**Seminativo**»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115, art. 31, art. 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 28.

«**Colture permanenti**»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali

Norme sul prato permanente e deroghe	Pascolo	Pratica agricola annuale di mantenimento	Deroghe regionali	Descrizione
<p>Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba e altre erbacee da foraggio non compreso nella rotazione aziendale da cinque anni o più. Comprende altre specie arbustive o arboree le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre erbacee da foraggio rimangano predominanti.</p>	<p>Si 0,2 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno 60 giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Per densità e turno di pascolo, se diversamente disposto da SRB01, o se diversamente disposto da Regioni e PPAA</p> <p>Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa</p>
<p>Prato permanente con sistema agroforestale</p>	<p>Si 0,2 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno 60 giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Per densità e turno di pascolo, se diversamente disposto da SRB01, o se diversamente disposto da Regioni e PPAA</p> <p>Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa</p>
<p>Prato permanente con PLT (erba e altre erbacee da foraggio non predominanti)</p>	<p>Si 0,2 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno 60 giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito</p>	<p>No</p>	<p>Si</p>	<p>Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa</p>
<p>Superfici a prato permanente naturalmente mantenute altitudine 2.000 m slm n Alpi Occidentali 1.800 m slm in Alpi orientali e 1.700 m slm in Appennini</p>	<p>Si 0,1 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno 60 giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Attività agricola ad anni alterni</p> <p>Per densità e turno di pascolo, se diversamente disposto da SRB01 o se diversamente disposto da Regioni e PPAA</p> <p>Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa</p>
<p>Superfici a prato permanente naturalmente mantenute altitudine 2.000 m slm n Alpi Occidentali 1.800 m slm in Alpi orientali e 1.700 m slm in Appennini, con pendenza > 30%</p>	<p>Si 0,1 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno 60 giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito</p>	<p>No</p>	<p>Si</p>	<p>Pascolo ad anni alterni</p> <p>Per densità e turno di pascolo, se diversamente disposto da SRB01, o se diversamente disposto da Regioni e PPAA</p> <p>Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa</p>

Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti

- Sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi);
- Sostegno accoppiato al reddito

Requisiti minimi

I pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere è inferiore a **trecento euro**, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni

Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali

Una percentuale pari al **3%** dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio

Il prelievo è eseguito sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.



Grazie per l'attenzione!

Antonio Frattarelli e Antonia Ripepi